



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE

Divisione VII – Ordinamento del sistema camerale e pubblicità legale d'impresa.

Prot. 261744 del 17/11/2020

ALLA DR.SSA . . .omissis. . .

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

cciaa@pec.marche.camcom.it

e, per conoscenza:

ALL'UNIONCAMERE

unioncamere@cert.legalmail.it

Oggetto: **Osservazioni sulla sospensione di una pratica ComUnica da parte della CCIAA delle Marche e contestuale istanza di interpello sulla corretta applicazione della normativa vigente in tema di sottoscrizioni digitali di ComUnica.**

Rif. messaggio di posta elettronica certificata del 9/11/2020

Con il messaggio di posta elettronica certificata richiamato in epigrafe codesto Professionista sollecita il riscontro ad una richiesta di chiarimenti già inoltrata a questa Amministrazione in data 8/03/2020.

La problematica segnalata inerisce una pratica ComUnica (art. 9 del DL 7/2007) presentata da codesto Professionista alla Camera di commercio delle Marche per una variazione di attività di una localizzazione (UL) di una SRL semplificata.

Trattasi, quindi, di adempimento pubblicitario verso il Repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA (art. 9 del DPR 581/1995).

La Camera di commercio citata ha sospeso la prima pratica presentata da codesto Professionista evidenziando che la sottoscrizione digitale apposta da codesto Professionista medesimo alla distinta relativa alla modulistica RI/REA, in qualità di Professionista incaricato dalla citata SRLS (ex art. 31, cc. 2-quater e 2-quinquies, della legge 340/2000), non trovasse adeguato supporto normativo nella disciplina in ultimo richiamata.



Al fine di superare tale obiezione, codesto Professionista ha presentato una seconda pratica ComUnica, apponendo stavolta la propria sottoscrizione digitale alla distinta concernente la modulistica RI/REA in qualità di delegato, sulla base di una procura speciale conforme al modello allegato alla circolare di questa Amministrazione n. 3616/C del 15/02/2008.

Anche tale pratica è stata, tuttavia, sospesa dalla Camera di commercio in parola, che evidenziava l'inadeguatezza del tipo di procura ed invitava codesto Professionista a fare acquisire al legale rappresentante della Società interessata un proprio dispositivo di firma digitale, con il quale procedere alla sottoscrizione della distinta della modulistica RI/REA.

Codesto Professionista così procedeva, al fine di superare le obiezioni della Camera, ritenendo le stesse, tuttavia, immotivate e prive di fondamento giuridico, nonché incoerenti con il comportamento adottato da altre Camere di commercio, anche contermini.

Chiede, pertanto, conclusivamente, codesto Professionista (anche su sollecitazione della stessa Camera di commercio delle Marche) una chiara presa di posizione della scrivente sulla questione.

Ritiene in primo luogo doveroso, questa Direzione generale, scusarsi per il mancato riscontro alla prima richiesta di chiarimenti presentata da codesto Professionista in data 8/03/2020, da ricondursi al processo di riorganizzazione, all'epoca in corso, di questo Ministero.

Venendo alle segnalate perplessità, si ritiene di potere formulare le considerazioni che seguono.

La condotta della Camera di commercio delle Marche appare, ad avviso della scrivente, irreprensibile ed improntata ad assoluta trasparenza.

I pareri e le circolari ministeriali richiamate dalla Camera non hanno, come giustamente codesto Professionista sottolinea, alcuna valenza normativa; costituiscono, tuttavia, dei supporti interpretativi, sulle norme in materia, emanati dall'amministrazione che ha, ai sensi di legge (art. 2, comma 2, del DPR 581/1995), la vigilanza piena sulla tenuta del REA.

Nell'ambito di tale competenza questa Amministrazione ha emanato i pareri e le circolari richiamati dalla Camera di commercio delle Marche.

In tali documenti questo Ministero ha chiarito:

- che le denunce REA esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge 340/2000 (parere prot. 3250 del 28/03/2007; ma v. anche circolare n. 3611/C del 20/07/2007, pag. 5);
- i criteri di legittimazione alla sottoscrizione delle pratiche ComUnica, diversi a seconda che si tratti di sottoscrizione del modello ComUnica o delle distinte connesse alle modulistiche proprie delle varie procedure (RI/REA, INPS, INAIL, Agenzia delle entrate, ecc.) confluite nella procedura denominata Comunicazione unica per la nascita dell'impresa (circolare n. 3633/C del 26/04/2010);



- i criteri di utilizzo del facsimile di procura allegato alla circolare n. 3616/C del 15/02/2008, con esclusione, in ogni caso, di sua utilizzabilità per la sottoscrizione delle distinte inerenti la modulistica RI/REA (parere prot. 64327 del 4/06/2010);
- la distinzione tra professionista che opera sulla base di un <<incarico>>, ai sensi del ripetuto art. 31, cc. 2-quater e 2-quinquies, della legge 340/2000, e soggetto che opera, ai fini degli adempimenti pubblicitari in parola, sulla base di procura (con richiamo della circolare n. 3575/C del 20/04/2004), con specificazione, in ogni caso, del fatto che <<le modulistiche sottostanti [alla procedura della ComUnica], e in particolare, per quello che qui interessa, quella relativa al registro delle imprese [e al REA], continuano ad essere compilate nel rispetto della rigorosa disciplina che le regola (parere prot. 107411 del 16/08/2010);
- che la previsione recata dall'art. 1, c. 4, lett. f, del DLGS 139/2005 non costituisce modifica o integrazione dell'ambito di applicazione del ridetto art. 31, cc. 2-quater e 2-quinquies, ma si limita ad indicare una astratta competenza tecnica dei professionisti ivi contemplati (parere dell'1/10/2019).

Detti pareri e circolari, correttamente e chiaramente indicati dalla Camera di commercio delle Marche, individuano, ad avviso della scrivente, una fondata e coerente linea interpretativa delle norme in riferimento.

Tale linea interpretativa non è stata, in effetti, come rilevato da codesto Professionista, fatta propria da tutti gli uffici del registro delle imprese, nell'ottica di un pur benintenzionato spirito di semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese.

Tali deviazioni dalla rigorosa linea interpretativa indicata dalla scrivente appaiono, tuttavia, oggi, destinate inevitabilmente ad attenuarsi alla luce dell'implementazione in corso, nel nostro ordinamento, della direttiva UE 2019/1151, recante modifiche alla direttiva 2017/1132 (in materia di diritto societario) per quanto riguarda l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

La citata direttiva 1151 indica infatti chiaramente nell'utilizzo degli strumenti delineati dal regolamento UE 2014/910 la via per la corretta esecuzione degli adempimenti di pubblicità legale previsti dal diritto societario.

Ma una conferma della correttezza della ridetta linea interpretativa indicata da questa Amministrazione sembra rinvenibile anche in una recente disciplina domestica ispirata, per molti tratti, a quella in materia di registro imprese/REA.

Si fa riferimento al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15/09/2020, recante le regole di funzionamento del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Qui, all'art. 20 (rubricato "Trasmissione di atti e comunicazione di informazioni"), comma 2. è previsto quanto segue:

<<Gli aggiornamenti e i depositi di cui al comma 1 sono effettuati utilizzando la modulistica di cui all'allegato tecnico B a cura dei seguenti soggetti, che operano sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

[...]



c) *un professionista iscritto all'albo di cui all'art. 34, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, limitatamente al deposito di atti e con esclusione dell'aggiornamento delle informazioni*>>.

Con una impostazione, pertanto, del tutto analoga a quella indicata dalla scrivente nei pareri e circolari sopra richiamati, pur nell'ambito di una disciplina ispirata, per motivi strutturali, a criteri di minore tassatività rispetto a quella vigilata da questo Ministero.

Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE

Marco Maceroni